



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 17/02/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 1760/2017 R.G.** promossa da:

LUIGI LA PERUTA, nato a Casapulla (CE), il 15/07/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara FELICIONI, presso il quale elettivamente domicilia come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto,

SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS S.p.A. (SCCI), in persona del legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede, sita in Roma, al Largo Chigi n.5,

RESISTENTI

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procure in atti

Oggetto: Gestione Separata Liberi Professionisti

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali di causa.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso del 23.2.2017, il ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 24 agosto 2017, notifica dell'avviso di addebito n. 328 2016 00078058 86 000 con cui l'INPS provvedeva a calcolare d'ufficio i contributi dovuti alla gestione separata dei liberi professionisti per l'anno 2009 con contestuale invito al pagamento della complessiva somma di € 2.708,45 (di cui € 1.464,50 per contributi, € 878,70 per sanzioni, € 282,37 per interessi, € 4,11 per spese di notifica ed € 78,77 per oneri di riscossione), avendo dichiarato in relazione a tali annualità un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale al fine della declaratoria di nullità/illegittimità e infondatezza del provvedimento per maturata prescrizione quinquennale, giacché la somma sarebbe dovuta essere versata entro i termini di pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cioè, in particolare, entro il 16.6.2010; in subordine, annullamento delle sanzioni civili, ritenute spropositate, non sussistendo in particolare l'ipotesi prevista dell'art. 116, comma 8 lett. b) della L. 338/2000, ovvero non configurandosi l'ipotesi dell'evasione contributiva, per assenza del dolo del contribuente, nonché per difetto di motivazione in ordine alle stesse. Il tutto con vittoria di spese.

Si è costituito l'Inps, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata, adoperando svariate argomentazioni.

All'odierna udienza di discussione, sulle conclusioni rassegnate, la causa è stata decisa con dispositivo e contestuali motivazioni, ex art. 429 c.p.c.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti segnati dalla seguente motivazione, alla luce dei recenti interventi della Corte di legittimità sulla questione controversa.

Giova precisare che ai fini della decisione vanno rammentate le disposizioni contenute nell'art. 2 commi 25 e 26 legge n. 335/1995 che recitano: *"25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:*

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) , dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività [...]".

Le disposizioni appena riportate enunciano quindi due diversi regimi previdenziali, il primo relativo ai soggetti che essendo iscritti ad ordini o albi per lo svolgimento della

propria attività professionale fanno capo per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche a forme autonome di previdenza e coloro che invece, pur svolgendo attività di lavoro autonomo, non godono di queste forme di previdenza e quindi, ai sensi dell'art. 38 Cost., debbono essere iscritti alla gestione separata dell'INPS.

Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è chiarito che *“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 [...]”*.

Prescrizione

Ciò posto, si osserva che nel caso di specie la prescrizione quinquennale del credito non è maturata.

Pacifica tra le parti è l'individuazione del regime prescrizionale applicabile ai crediti contributivi e alla durata quinquennale del termine di prescrizione, in virtù della previsione di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, resta controversa invece la questione della decorrenza della stessa.

Punto focale dell'*iter* argomentativo e dirimente per la soluzione della controversia è l'esatta individuazione del *dies a quo* della prescrizione, questione che ha aperto in seno alla giurisprudenza di legittimità un acceso dibattito, che ormai può ritenersi sopito, in seguito ai recentissimi arresti.

La disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata è stata *ex professo* esaminata nell'arresto della S.C. Cass., sezione lavoro, 31/10/2018, n. 27950; ivi è stato affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione *“decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”*.

La corte di legittimità ha ricordato che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). Tuttavia, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui *«in cui i singoli contributi dovevano essere versati»* (art. 55 r.d.l. 1827/1935).

Il sopraindicato arresto segna il superamento del principio enunciato con ordinanza del 20 aprile 2016, n. 7836, ove nel sommo consesso si era invece ritenuto che nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata il decorso della prescrizione fosse segnato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi: *“[...] il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione*

comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (ex plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371)».

Alla luce del più recente orientamento, dunque, (conferma Cass. 19403/2019) in proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui *«i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi [...] il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione [...]».*

Giova rammentare che i contributi dovuti per i redditi prodotti dai liberi professionisti iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

I versamenti delle imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) avvengono in 2 fasi: il saldo relativo all'anno oggetto della dichiarazione e l'acconto per l'anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell'importo.

Ciò posto, rileva il giudicante che il termine di scadenza per il pagamento delle imposte va individuato anno per anno, risultando diverso in virtù delle proroghe della scadenza generale fissata al 16 giugno, disposte per esigenze contingenti ai diversi periodi di imposizione.

Infatti relativamente all'anno 2009 il termine è quello del 16 giugno 2010.

In particolare si riporta il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010 di proroga che parte ricorrente nemmeno allega non trovi applicazione al proprio caso, il quale così dispone: *“Art. 1 Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2010:*

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1”.

Ne consegue che per tale anno la proroga non è generalizzata, in quanto restano esclusi coloro che sono “estranei” agli studi di settore nonché le persone fisiche esercenti impresa, arte o professione, che applicano il regime dei minimi con entrate annue non superiori a 30 mila euro, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007,

Finanziaria 2008; ma in proposito, nulla deduce il ricorrente, anzi, in ricorso non è nemmeno indicata la tipologia di attività svolta.

La proroga in parola, tra i vari casi, vale invece per i contribuenti titolari di partita IVA e le persone fisiche e sono ricompresi nella proroga i contributi previdenziali INPS di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate.

Nella fattispecie, il termine ultimo per il pagamento è stato così fissato al 5 agosto 2010, per cui giammai il creditore avrebbe potuto agire prima di quella data né il debitore avrebbe potuto essere considerato moroso.

Alla luce di quanto prospettato, pertanto, la decorrenza del termine di prescrizione si determina con riguardo al momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

Ne deriva che non può condividersi la prospettazione, fatta propria da parte ricorrente, secondo cui il termine ultimo di pagamento dell'imposta sul reddito coinciderebbe con la data del 16 giugno 2010, perché vi era la possibilità per il contribuente di versare gli importi dovuti fino al 5 agosto 2010 seppur con il pagamento di un'apposita maggiorazione.

Occorre a tal proposito rilevare che detta maggiorazione non costituisce l'applicazione di un interesse di natura moratoria sul versamento degli importi, ma ha carattere meramente corrispettivo, secondo espressa qualificazione, pertanto deve ritenersi che il termine ultimo ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito inerente al modello Unico 2010 coincida con la sopra riferita data.

Ne consegue che l'avviso d'iscrizione inviato dall'INPS, avente efficacia interruttiva del relativo termine di prescrizione, risulta *per tabulas* ricevuto in data 1.7.2016 e giammai impugnato dal ricorrente.

Siffatto avviso è dunque pervenuto entro il termine quinquennale, decorrente, per effetto della predetta proroga, dal 5 agosto 2010.

Pertanto l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

Le dedotte violazioni della L. 241/90 e dei principi costituzionali

Per quanto riguarda la dedotta nullità dell'avviso di addebito, oggetto di contestazione per violazione di taluni principi di cui alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990, n. 241) nonché costituzionali, quali il buon andamento della P.A., deve osservarsi – in consapevole accordo con la giurisprudenza più accorsata - che la presente controversia non ha ad oggetto l'impugnazione di un atto amministrativo, bensì l'accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali il quale viene in essere non per effetto di un provvedimento amministrativo in senso stretto, ma a seguito di un procedimento volto alla verifica del tutto vincolata della sussistenza dei requisiti che la legge direttamente prescrive per la costituzione del rapporto contributivo obbligatorio da cui scaturiscono reciproche posizioni debitorie e creditorie.

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento e la tutela di diritti soggettivi pur conseguenti a procedimenti amministrativi *non comportano l'impugnazione del provvedimento di mero accertamento* (cfr. Cass. 23.3.2000, n. 3473, in tema di contenzioso elettorale).

Pertanto, deve ritenersi che, in linea di massima, non rilevano le eventuali violazioni delle regole procedurali relative al procedimento amministrativo, come ad esempio quelle concernenti *l'obbligatoria indicazione del nominativo del responsabile del procedimento o la necessaria indicazione nell'atto del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, spettando, in sostanza, pur sempre al soggetto creditore allegare e provare in giudizio, a fronte della contestazione del preteso debitore che agisce per ottenere una pronuncia di accertamento negativo, la sussistenza di tutti i presupposti di legge per la costituzione del rapporto assicurativo* (cfr. Cass. civ., Sez. lavo-ro, 17/07/2008, n. 19762). Circa la sostanziale irrilevanza di eventuali vizi del procedimento amministrativo in materia di controversie su diritti di natura previdenziale, la S.C. ha affermato che *“dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quella prestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è completamente protetto dal giudice dei diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsi all'attività della p.a. (non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia stata inerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nello svolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni caso prescindere dallo stesso procedimento nella decisione della controversia a lui devoluta”* (Cass. 24.2.2003, n. 2804).

Del resto, la riprova della irrilevanza di eventuali vizi formali della nota dell'INPS è data dal fatto che, quand'anche tali vizi fossero riscontrati, gli stessi sarebbero del tutto ininfluenti sull'esito del giudizio giacché la pronuncia da adottare non potrebbe consistere nel mero annullamento dell'avviso, ma dovrebbe sempre vertere sulla sussistenza o meno dell'obbligo contributivo.

La determinazione della sanzione

Per quanto riguarda, infine, la misura delle sanzioni civili – che sono state calcolate in base all'art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, cioè per l'ipotesi di evasione, occorre rilevare che, affinché ricorra tale ipotesi, è necessario che vi sia *“evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”*.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, *“L'omessa o infedele denuncia mensile all'Inps concretizza l'evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, quando si può presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sull'inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede [...]”* (Cass. civ. sez. lav., 02/05/2018, n. 10427).

Nella fattispecie, tenendo conto che il ricorrente si duole, tra l'altro, della sostanziale sproporzione della misura delle sanzioni, può ritenersi, valutate le circostanze del caso, che il mancato pagamento non sia ascrivibile a dolo del debitore.

In primo luogo, infatti, non vi è stato alcun occultamento del reddito al quale i contributi sono commisurati, essendo pacifico che il ricorrente stesso ha appunto denunciato nel modello fiscale il reddito da lavoro autonomo percepito nel 2009, compilando il quadro CM del modello Unico 2010, esaminando il quale l'Istituto ha potuto appunto avanzare la sua pretesa; né risulta che la mancata compilazione del quadro RR, facente parte della medesima dichiarazione, abbia in qualche modo ostacolato la rilevazione del reddito. Dunque, deve reputarsi che il ricorrente non avesse alcuna intenzione di sottrarsi ad adempimenti contributivi e che nulla ha fatto per celare in qualche modo all'INPS la propria posizione lavorativa e reddituale.

Deve perciò, sul punto accogliendosi il ricorso, dichiararsi che sui contributi dovuti per l'anno 2009 sono dovute le sanzioni civili secondo la misura stabilita dall'art. 116, comma 8, lett. a) della l. n. 388/2000 che dispone: *“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Va accolta, dunque, la formulazione subordinata della domanda.

L'importo del contributo Inps ammonta per l'anno 2009 ad € 1.464,50, mentre l'importo di € 878,70 riguarda le sanzioni, oltre agli interessi, oneri di riscossioni e spese di notifica, esorbitante rispetto al tetto massimo del 40% dell'importo dei contributi omessi, essendo state le sanzioni calcolate in percentuale dell'importo dei contributi sicuramente maggiore.

Tenuto conto della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), nonché tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate e del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, avuto riguardo all'epoca di introduzione del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in L. 10/11/14 n. 162.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara dovuti alla Gestione Separata i contributi previdenziali richiesti dall'INPS a Luigi La Peruta per l'anno 2009, maggiorati della sanzione dovuta per l'omissione contributiva ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera a), della L. 388/2000, dal 5 agosto 2010 fino al soddisfo;
- rigetta nel resto la domanda;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 17 febbraio 2020.

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa *Federica Ronsini*.